



In caso di approvazione il mutuo sarebbe concesso, dopo la necessaria istruttoria, in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al C. M. 28 aprile 1938, n. 1105, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla suddetta operazione dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui all'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952.

Per quanto concerne peraltro che trattasi di mutuo non assistito dal contributo statale annuo di cui alla Legge 2 luglio 1949, n. 408, la durata dell'ammortamento, non concessa con la durata trentaquinquennale del contributo statale, potrebbe essere ridotta al di sotto dei vent'anni - al fine di evitare il rinnovo dell'ipoteca di garanzia - con conseguente sensibile riduzione